

PROROGA OBBLIGO INSTALLAZIONE CONTABILIZZATORI DI CALORE - COMUNICATO SULLE MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

La Regione Emilia Romagna ha adottato le nuove prescrizioni derivanti dal Dlgs.141/16 (entrato in vigore il 26.7.2016) con il proprio DGR 1715 del 24.10.2016 (entrato in vigore il 4.11.2016 dopo la pubblicazione sul BUR) che indica il termine per la installazione al 31.12.2016.

In tale data la norma nazionale della proroga al 30.6.2017 non era stata ancora emanata (il Decreto "milleproroghe" che la contiene, DL 244/16 è entrato in vigore il 31.12.2016) e ovviamente ad oggi non può essere ancora stato recepita.

Le difficoltà derivano con tutta evidenza dalle attuali disposizioni conseguenti alla riforma del Titolo V della Costituzione, con la conseguente "stratificazione" di norme che ovviamente difettano per coerenza, nonostante gli sforzi della Regione Emilia Romagna per cercare di mantenerle il più possibile allineate.

Nel merito della materiale applicazione delle sanzioni per mancata installazione dei contabilizzatori del calore, si rammenta ancora una volta che, affinché la procedura di verifica di eventuali violazioni possa essere attivata, a causa della estrema complessità degli oneri ricadenti sugli organi di controllo (devono essere verificati non solo la materiale installazione delle apparecchiature, ma anche il loro corretto utilizzo nella ripartizione delle spese secondo le diverse procedure previste dal DLgs.102/14 e dal DLgs. 141/16), dovranno essere attivati prima i relativi Regolamenti a cui ARPA dovrà attenersi.

Si ritiene pertanto che di fatto, la effettiva attivazione di procedure di controllo non possano ragionevolmente avere luogo prima della conclusione di tale iter di delega che è usualmente previsto in alcuni mesi.

Distinti saluti.

Il Presidente Regionale
Gian Luca Samoggia